

MEDIATORE E AVVOCATO

torio nazionale e che dovrebbe porsi al servizio di tutta la famiglia.

Sarebbe utile tuttavia, che anche nei Tribunali si affermasse la prassi di proporre la mediazione familiare, indirizzando sì la coppia verso un centro di mediazione familiare per un colloquio informativo, ma lasciandola libera di scegliere liberamente sia il centro presso cui recarsi, sia se accettare o meno l'intervento del mediatore familiare.

Come abbiamo potuto vedere, tale prassi, auspicata per tutti i Tribunali d'Italia, è seguita dal tribunale di Milano che rinvia ad un'udienza successiva per l'adozione dei provvedimenti provvisori, invitando le parti a rivolgersi ai centri di mediazione familiare, una volta raccolto il consenso dei coniugi alla stessa.

La nostra realtà nazionale è ricca di esperienze di sensibilizzazione alla mediazione familiare, rivolte ad avvocati, magistrati, psicologi, insegnanti, attraverso l'organizzazione di convegni volti a diffondere la conoscenza della mediazione familiare. Ma ad oggi, seppure il concetto di mediazione familiare stia emergendo in campo sociale e si stia diffondendo anche nel pubblico più ampio dei non addetti ai lavori, resta ancora una pratica poco diffusa in Italia, in quanto costretta a scontrarsi con le diffidenze e lo scetticismo di altri professionisti che operano nel campo dei conflitti coniugali.

Gli psicologi e gli assistenti sociali che operano nei pubblici servizi, vedono nel mediatore familiare, un "invasore" del proprio campo di azione; gli avvocati, spesso, si mostrano diffidenti, partendo dall'erroneo presupposto che la conflittualità tra i coniugi non possa che essere gestita nell'aula di tribunale.

Occorre superare le barriere del conflitto sempre più accentuato dal forte individualismo che si sta incardinando nella nostra società, per arrivare alla gestione dei rapporti in termini di consenso (12).

Certamente non tutte le coppie potranno trarre beneficio dalla mediazione familiare; si pensi ad esempio, ai casi di persone con seri disturbi di personalità o ai casi di abusi e maltrattamenti dei figli.

Tuttavia, il considerare la mediazione familiare come punto di partenza e riconoscerla come risorsa da offrire alle coppie in crisi, significherebbe passare dal conflitto considerato come antagonistico e distruttivo, all'affermazione di un conflitto come occasione di cambiamento ed evoluzione.

BIBLIOGRAFIA

J.M. Haynes e Isabella Buzzi, *Introduzione alla mediazione familiare*, Giuffrè, 1996;

Suzanne Haller, *Il Mediatore Familiare*, Famiglia oggi, n. 11, novembre 1997;

Anna Del Bel Belluz, *Storia della mediazione*, Famiglia oggi, n. 11, novembre 1997;

Costanza Marzotto, *Competenza o nuova professione*, Famiglia oggi, n. 11, novembre 1997;

Eligio Resta, *Il linguaggio del mediatore e il linguaggio del giudice*, relazione svolta al seminario "La mediazione e i luoghi dell'insicurezza", Bari, 1 febbraio 2002;

Ana Maria Sancez Duran, *I ruoli dell'avvocato nella mediazione familiare*, in Rivista semestrale AIMS, n. 2, Giugno 2004;

Statuto AIMef (Associazione italiana mediatori familiari).

NOTE NEL TESTO

1) Si veda in proposito il R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, il quale sancisce espressamente l'obbligo di esercitare la professione di avvocato solo previa iscrizione in un apposito Albo.

2) Anna Del Bel Belluz, *Storia della mediazione*, in Famiglia Oggi n. 11-novembre 1997; l'Autrice in questo suo articolo ci ha fornito un *excursus* storico della diffusione della mediazione familiare in Europa ed in Italia.

3) Cfr. J.M.Haynes I.Buzzi, *Introduzione alla mediazione familiare*, p. 43-44; Appendici nn. 1-2 pp. 367-395

4) Art.1 Statuto AIMef.

5) Il rapporto tra il mondo del Diritto ed il mondo della Mediazione Familiare è stato oggetto di approfondimento da parte di Ana Maria Sancez Duran nel suo articolo dal titolo *I ruoli dell'avvocato nella mediazione familiare*, in Rivista semestrale AIMS 2 giugno 2004.

6) Si veda il Prologo di Liborio L. Hierro alla II edizione del libro di Bernal "La mediacion...", (2002).

7) E' il caso del Tribunale dei minori che in alcuni casi prescrive la mediazione familiare alle coppie, affidandole ai consultori o ai servizi sociali che sono nella maggior parte dei casi, privi di professionisti mediatori familiari; vengono meno, quindi alcuni dei presupposti essenziali della m.f. primo tra tutti la volontarietà del percorso di mediazione familiare.

8) Il rapporto tra mediatore familiare ed altre professioni è stato esaminato anche da Suzanne Haller nel suo articolo *Il mediatore familiare*, in Famiglia oggi n. 11-novembre 1997.

9) Cfr. nt. n. 6. L'Autrice ha messo in luce il parere di Marlow secondo cui bisognerebbe distinguere tra informazione giuridica che sarebbe una "dichiarazione generale di quello che stabilisce la Legge", opinione giuridica che consiste nell'offrire "un parere su quale sarebbe l'esito possibile nel caso particolare" e infine, il consiglio giuridico ossia una raccomandazione su di una certa condotta. Secondo Marlow, l'opinione e il consiglio giuridico possono pervenire da un avvocato mentre il mediatore può fornire solamente informazioni giuridiche.

10) Si veda in proposito il commento all'art. 155 *sexies* c.c. di L. Bianchi nel *Codice Iperattuale di separazione e divorzio*, UTET, 2006.

11) Cfr. nota n. 9.

12) Già nel 1988 Gullotta G. e Santi G. nel loro libro dal titolo *Dal conflitto al consenso*, Giuffrè (1988), prospettavano la necessità di un nuovo approccio alla risoluzione dei conflitti coniugali.

